ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI

Art. 11

Spese per la tenuta dell'Albo e del Casellario

Per le spese inerenti alla formazione e alla tenuta dell'Albo e del Casellario e' stanziata annualmente apposita somma nell'esistente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Versione in vigore dal 17 marzo 1962, non più in vigore dal 1 gennaio 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori
Estremi	Legge 10 febbraio 1962, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-nazionale-dei-costruttori/art-11-spese-per-la-tenuta-dell-albo-e-del-casellario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it